



AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
VALGUARNERA CAROPEPE

Oggetto: Revoca dell'impegno di affidamento alla srl ACS per
Incarico professionale relativo alla SM Pavone.

Premesso che:

Con determinazione n.358 del 27/06/2018 del settore lavori pubblici, urbanistica ed ambiente avente per oggetto: *impegno ed affidamento a ACS INTERNATIONAL ENGINEERING S.r.l. dell'incarico professionale per la verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo all'intervento di adeguamento sismico.....della scuola media "A,Pavone"...*

L'articolo 163 comma 2 del TUEL il quale recita:

Nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, (nella fattispecie entro il 31/03/2018) è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL TUEL E REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Tenuto conto che il comma 2 dell'art. 163 del TUEL, citato dall'arch. Di Vincenzo, **non può trovare applicazione** non essendo approvato il bilancio del corrente esercizio finanziario e nella fattispecie la copertura finanziaria di € 5.709,60 per il seguente motivo:

L'incarico professionale è regolato dall'art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 e dall'art. 6, comma 7, del d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 176/2010. **La prestazione di servizi**, invece, dal codice degli appalti (d.lgs. 163/2006), assumendo così la caratteristica di una attività di tipo squisitamente imprenditoriale. In quanto tale, essa comporta l'assunzione del rischio di esecuzione dell'opera convenuta ad esclusivo carico dell'assuntore della prestazione relativa

Pertanto, considerato che trattasi di una prestazione di servizio e non incarico professionale, assumendo così la caratteristica di una attività di tipo squisitamente imprenditoriale, che dovrebbe essere dal TUEL e non dall'articolo 26 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;

Ai fini di trasparenza e legittimità nell'azione amministrativa
Interroga LA S.V.

Invitando il Responsabile del Settore a revocare la determinazione n.358del 27/06/2018 per i motivi espressi in fatto ed in diritto.

IL CAPOGRUPPO di F.I.
Dott.ssa Concetta DRGA'